

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE - SERVIZIO SCUOLA

ACCORDO QUADRO PROGETTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COLLETTIVO - 2 LOTTI

LOTTO 1 - TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA PARCO DEI FIORI/PALESTRE ISC ZANDONAI

Codice Ateco H 49.3 CPV [60130000-8](#) (Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada)

LOTTO 2 - TRASPORTO SCOLASTICO QUARTIERI CORNAGGIA/ROBECCO

Codice Ateco H 49.3 CPV [60130000-8](#) (Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada)

PARTE GENERALE – RELAZIONE ILLUSTRATIVA E CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 - DEFINIZIONI

Il presente Capitolato definisce le regole del rapporto tra Committente e *Imprese Appaltatrici*, ossia l'insieme dei requisiti e delle caratteristiche di natura dispositiva, economica e tecnica del servizio in appalto, come definiti dal Committente.

Per *Imprese Appaltatrici* si intendono una o più Imprese alle quali viene affidato il Servizio Trasporto scolastico, come declinato nei rispettivi lotti, per conto del Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo.

Per *Committente* si intende l'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo - Settore Istruzione ed Educazione - Servizio Scuola, che affida il servizio in appalto.

Per *Codice* si intende il Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i.. Per *Trasporto Scolastico* si intende un servizio di trasporto alunni da un punto di raccolta alla scuola (e viceversa) o dalla scuola ad una struttura sportiva (e viceversa), come declinato nei rispettivi lotti.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appalto è disciplinato:

- dalle norme del Codice (approvato con Dlgs 36/2023)
- dal presente Capitolato,
- dal Codice civile, della normativa europea, nazionale e locale dell'ambito specifico di applicazione.

É vincolante, inoltre, ai fini della definizione del rapporto contrattuale, l'offerta tecnica ed economica presentata dalle Imprese Appaltatrici.

Il presente affidamento dovrà essere svolto nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada - Decreto 17 giugno 2021 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA".

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONI GENERALI

Il servizio oggetto del presente appalto comprende l'attività di trasferimento di andata e ritorno da e per punti di raccolta prestabiliti (scuola e altri punti di raccolta), senza fermate intermedie, con idonei mezzi. Per la tipologia di servizio lo stesso è ripartito su 2 lotti:

LOTTO 1 - TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA PARCO DEI FIORI/PALESTRE ISC ZANDONAI

Attività di trasporto scolastico delle classi e dei rispettivi docenti, secondo gli orari stabiliti dalla didattica, dalla scuola primaria Parco dei Fiori priva di palestra alla palestra della scuola primaria Parini;

I km che il mezzo compie nel tragitto dalla rimessa alla scuola Parco dei Fiori e viceversa non saranno conteggiati all'interno delle linee di trasporto stabilite, pertanto, gli oneri correlati a tali tragitti saranno totalmente a carico del Impresa Appaltatrice.

Non è consentito far scendere gli alunni ad un punto di raccolta/fermata diversa da quella assegnata.

Ad ogni persona trasportata deve essere garantito il posto a sedere: è vietato trasportare utenti in piedi.

Il servizio dovrà essere erogato garantendo la massima sicurezza degli utenti, e sempre in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasporto stradale e dal Codice della Strada.

A tale proposito in prossimità dell'istituto scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza, e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli alunni negli spazi individuati dall'Ente Locale. È vietato effettuare manovre e operazioni di retromarcia negli spazi attigui alle scuole.

Le fermate e gli orari da rispettare per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico sono indicati all'allegato 1.

LOTTO 2 - TRASPORTO SCOLASTICO QUARTIERE CORNAGGIA/ROBECCO

Il servizio è rivolto agli alunni iscritti alla scuola "Lincoln", comprensiva della sezione distaccata della scuola secondaria di primo grado "Frank" e della scuola dell'infanzia "Collodi", residenti nei quartieri Robecco e Cornaggia, che presentino apposita richiesta al competente servizio. Il servizio dovrà essere garantito a favore di tutti gli utenti regolarmente iscritti, senza discriminazioni, nel rispetto delle disposizioni organizzative stabilite dall'Amministrazione.

Il servizio consiste nell'attività di trasporto scolastico effettuata da punti di raccolta prestabiliti verso i plessi della scuola primaria "Lincoln" e della scuola dell'infanzia "Collodi", nonché nel percorso di ritorno, nel rispetto degli orari definiti dall'Amministrazione.

Rispetto agli alunni che frequentano la sezione distaccata della secondaria di primo grado Frank, presso la primaria Lincoln, e che hanno fatto richiesta di iscrizione al servizio, il trasporto avverrà soltanto nei due giorni della settimana in cui è previsto il rientro a scuola pomeridiano e limitatamente al ritorno a casa, utilizzando il mezzo messo a disposizione per il trasporto della primaria/infanzia.

I km che il mezzo compie nel tragitto dalla rimessa ai punti di raccolta/scuola e viceversa non saranno conteggiati all'interno delle linee di trasporto stabilite, pertanto, gli oneri correlati a tali tragitti saranno totalmente a carico del Impresa Appaltatrice.

Non è consentito far scendere l'alunno ad un punto di raccolta/fermata diversa da quella assegnata

Ad ogni alunno trasportato deve essere garantito il posto a sedere: è vietato trasportare utenti in piedi.

Il servizio dovrà essere erogato garantendo la massima sicurezza degli utenti, e sempre in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasporto stradale e dal Codice della Strada.

A tale proposito in prossimità dell'istituto scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza, e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli alunni negli spazi individuati dall'Ente Locale. È vietato effettuare manovre e operazioni di retromarcia negli spazi attigui alle scuole.

Le fermate e gli orari da rispettare per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico sono indicati nell'allegato 2.

A tal fine si precisa che i dati contenuti nell'allegato sopra richiamato potrebbero subire variazioni straordinarie, alle quali l'Impresa Appaltatrice dovrà necessariamente attenersi. Tali variazioni possono essere determinate da:

- Modifiche del numero di alunni trasportati, dato influenzato dal numero di iscrizioni al servizio;
- Modifiche agli orari, per effetto delle modifiche dell'itinerario (causa lavori o eventi non preventivabili) o perché stabilite dagli istituti scolastici.

Considerato che alcuni utenti potrebbero frequentare anche la scuola dell'infanzia, oltre alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, il **servizio di vigilanza e assistenza a bordo**, è garantito dai docenti limitatamente al Lotto 1 mentre da intendersi obbligatorio per l'impresa appaltatrice per il Lotto 2.

Per quanto attiene il **Servizio di Vigilanza e assistenza a bordo**, lo stesso consiste in tutte quelle attività volte a garantire la sicurezza degli utenti durante il trasporto scolastico da parte di un soggetto responsabile preposto, quali a titolo esemplificativo:

- Assistenza e ausilio durante la fase di salita a bordo, da effettuare a mezzo fermo: comincia con la presa in consegna dell'alunno dalle fermate della linea di trasporto e prosegue con l'assegnazione di un posto a bordo, il controllo dell'allacciamento delle cinture di sicurezza e tutte le attività accessorie per garantire la sicurezza dei trasportati;
- Vigilanza durante il trasporto: tutte le attività da porre in essere a mezzo in movimento, volte a garantire l'incolumità degli utenti trasportati e dei loro beni e quindi, a titolo di esempio, vigilando che si rispettino i posti assegnati, che non vengano compiuti atti potenzialmente pericolosi, etc...;
- Assistenza e supporto durante la fase di discesa dal mezzo: consiste nell'accompagnare l'alunno, a veicolo fermo, dal posto assegnato fino alla porta del mezzo, prestando il necessario supporto durante la discesa e nel successivo accompagnamento fino al cancello di ingresso dell'istituto scolastico. La suddetta fase si conclude con la consegna dell'utente e dei relativi effetti personali a un soggetto responsabile preposto alla vigilanza e alla sicurezza, ovvero con l'accesso dell'utente a un'area protetta appositamente individuata dal soggetto/Ente competente in materia di sicurezza.

Detto servizio costituisce elemento obbligatorio per il Servizio 2, in quanto può potenzialmente coinvolgere anche bambini frequentanti le scuole dell'infanzia (3-6 anni). Per il solo Lotto 1, il servizio di accompagnamento non è necessario, poiché viene svolto dai docenti delle classi interessate.

Prima dell'avvio di ogni anno scolastico il Settore Istruzione e Educazione fornirà l'elenco completo degli aventi diritto al trasporto, suddiviso tra le diverse tipologie, e riportante i nominativi, gli indirizzi e orari delle singole scuole. Tale elenco sarà tempestivamente aggiornato in base a eventuali nuove

esigenze. Le variazioni degli orari scolastici verranno comunicati di volta in volta con comunicazione scritta all'indirizzo PEC/email indicato dall'Impresa Appaltatrice.

L'Impresa Appaltatrice dovrà organizzare il servizio di trasporto scolastico nel rispetto delle norme di sicurezza, elaborando percorsi razionali e predisponendo appositi specifici piani di esercizio, che tengano anche conto di omogeneità e integrazione degli allievi/utenti per ogni mezzo e che riportino in modo dettagliato itinerario, chilometraggio ed orari di partenza e arrivo per ciascun mezzo/percorso. I piani di esercizio dovranno essere concordati ed approvati dal Settore Istruzione e Educazione.

Il servizio di cui ai lotti sopra indicati va reso e organizzato in modo da rispettare gli orari di entrata ed uscita degli alunni, garantendo per ogni trasportato una permanenza sul mezzo per il tempo strettamente necessario, quindi funzionale agli orari scolastici ed al calendario scolastico annuale stabilito dalle autorità scolastiche. Per l'avvio dell'anno scolastico (settembre/ottobre), i piani di esercizio dovranno inoltre tenere conto degli orari provvisori adottati dagli istituti scolastici e, successivamente, degli orari definitivi. Nel caso in cui, per una ottimizzazione del piano di esercizio, sia necessario prevedere variazioni di orario, le stesse dovranno essere autorizzate preventivamente dal Servizio Istruzione .

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a rispettare gli orari e le giornate stabiliti per ciascun servizio di trasporto richiesto.

I servizi di trasporto oggetto del presente Accordo Quadro dovranno essere effettuati in orario diurno:

- dal lunedì al venerdì, per il Lotto 2;
- nelle giornate preventivamente concordate, per il Lotto 1;

Per cause di forza maggiore e/o per esigenze eccezionali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare i percorsi sopra indicati.

*Tali variazioni non daranno diritto all'aggiudicatario ad alcun compenso aggiuntivo o pretesa economica, a condizione che l'incremento del chilometraggio giornaliero **non superi il limite del 10% rispetto** al chilometraggio complessivo previsto per ciascuna giornata di servizio.*

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Accordo Quadro avrà durata complessiva di 1 anno scolastico (10 mesi da settembre 2026 a giugno 2027) con opzione di proroga per un altro anno scolastico (ulteriori 10 mesi da settembre 2027 a giugno 2028) ai sensi dell' art.120 comma 10 D,Lgs 36/2023, e in ogni caso sino all'esaurimento dell'importo contrattuale massimo stimato per ogni lotto all'art. 6 del presente Schema di Accordo Quadro, decorrenti dalla data di sottoscrizione o dalla diversa data di avvio del servizio indicata nel provvedimento di affidamento. I singoli Contratti Attuativi annuali o infra-annuali verranno attivati in base alle reali esigenze della Stazione Appaltante. In particolare:

- *Per il **Lotto 1 - palestre**, in considerazione dei lavori in corso per la dotazione di strutture sportive idonee per l'attività motoria, il primo Contratto Attuativo potrà avere una durata ridotta (pari a n. 6 mesi), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogarne l'efficacia di mese in mese qualora i predetti locali non fossero ancora disponibili. Qualora invece, nel corso dell'esecuzione contrattuale, si rendessero disponibili le nuove palestre (o altre strutture idonee) tali da far venire meno la necessità di trasferire gli alunni presso altri istituti, la Stazione*

*Appaltante si riserva la facoltà di **risolvere anticipatamente e senza oneri** il relativo Contratto Attuativo, con un preavviso minimo di 30 giorni. In tal caso, all'operatore economico verrà riconosciuto il solo corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite fino al momento della cessazione, esclusa ogni applicazione dell'indennizzo ex Art. 122 del D.Lgs. 36/2023 o risarcimento per mancato guadagno.*

- *Per il **Lotto 2**, il primo Contratto Attuativo avrà durata pari all'intero anno scolastico [es. 2026/2027].*

L'eventuale opzione di proroga per l'anno scolastico successivo al primo potrà essere attivata anche solo per un unico lotto, in funzione delle esigenze didattiche sopravvenute.

Clausola di salvaguardia per il Lotto 1 – Mancata aggiudicazione o revoca parziale per sopravvenuta carenza di oggetto

*La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e in applicazione dei principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, di **non procedere all'aggiudicazione del Lotto 1** (ovvero di procedere alla revoca parziale della procedura in qualunque momento, limitatamente a detto lotto) qualora, si rendessero disponibili le strutture sportive/palestre necessarie ai plessi scolastici di riferimento, venendo così meno l'esigenza logistica del servizio di trasporto degli alunni.*

L'attivazione di tale facoltà non comporterà la corresponsione di alcun indennizzo, rimborso spese o risarcimento danni a favore degli operatori economici concorrenti, neppure a titolo di responsabilità precontrattuale, avendo la presente clausola valore di pieno avviso e accettazione del rischio contrattuale da parte dei partecipanti.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO (PER ENTRAMBI I LOTTI)

5.1 - Comunicazione e controllo presenze

Solo limitatamente al lotto 2 - L' *Impresa Appaltatrice* dovrà fornire ai propri operatori strumenti informatici (pc, smartphone, ecc) per le comunicazioni con le famiglie (email dedicata) e con gli uffici del Committente, che garantiscano la tempestività e la periodicità delle comunicazioni.

Prima dell'inizio del servizio, il settore Istruzione ed Educazione fornirà gli elenchi degli iscritti al servizio, affinché sia garantito un controllo sulle presenze giornaliero.

A chiusura di ogni mensilità, tali elenchi dovranno essere riconsegnati al Committente per un controllo incrociato.

5.2 - Variazioni - Sospensioni - Ritardi

In caso di proclamazione di sciopero del comparto di riferimento, l'*Impresa Appaltatrice* lo comunica per iscritto al Committente con almeno 5 giorni di anticipo e informa con la stessa modalità alle famiglie. Si precisa che, in caso di assemblea sindacale, il servizio dovrà invece essere garantito, con orario regolare.

Il servizio potrà essere temporaneamente sospeso per interruzioni scolastiche, dovute, a titolo esemplificativo, a consultazioni elettorali o referendarie, ordinanze ministeriali, regionali o sindacali conseguenti a calamità naturali, emergenza epidemiologica o condizioni meteorologiche avverse, ecc.

Non sono consentite variazioni del percorso approvato nei piani di esercizio annuali, senza il preventivo assenso scritto da parte del Servizio comunale competente, salvo casi particolari quali deviazioni stradali.

I piani di esercizio dovranno anche prevedere apposite forme di comunicazione da adottare nei confronti dell'utenza, dei plessi scolastici/centri e del Comune di Cinisello Balsamo in caso di emergenze tecniche o organizzative.

ART. 6 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO - COSTI DELLA MANODOPERA - STIMA DEI RISCHI DA INTERFERENZE – REVISIONE DEI PREZZI.

Ai fini dell'art. 14 comma 4 del D.lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto, ammonta ad € 106.172,00, così suddivisi:

<i>Tipologia costo</i>	<i>Importo stimato</i>
LOTTO 1	€ 44.220,00
LOTTO 2	€ 61.952,00
TOTALE	€ 106.172,00

L'importo complessivo è determinato dalla sommatoria dei costi relativi a ciascun lotto. Tali costi sono stati elaborati sulla base di una stima dei costi di produzione, realizzata tenendo conto del trend inflattivo generalizzato e dell'incremento dei costi endogeni del settore dei trasporti (carburanti, manutenzioni, costi energetici).

Si riportano inoltre di seguito il numero di giorni stimati di servizio per gli anni scolastici 26/27.

Servizio di trasporto scolastico collettivo	Giornate presunte anno scolastico 2026/2027
Lotto 1	67
Lotto 2	176

Infine, a completamento dei dati sopra esposti, si forniscono nella tabella allegata anche i costi giornalieri attualmente sostenuti dall'Amministrazione per l'anno scolastico 25/26 per i medesimi servizi.

Servizio di trasporto scolastico collettivo anno scolastico 25/26	Costo per singola giornata di servizio (IVA esclusa)
Lotto 1 Servizio attualmente in essere	€600,00
Lotto 2 Servizio attualmente in essere	€320,00

Le settimane si intendono composte da cinque giorni di erogazione del servizio (dal lunedì al venerdì), con un numero di corse conforme alle relative indicazioni previste per il Lotto 2. Limitatamente al Lotto 1, il servizio sarà erogato per due giorni alla settimana.

La capienza dei mezzi forniti dovrà rispondere al numero ipotizzato di alunni da trasportare contemporaneamente per ogni tratta.

Il numero di minori partecipanti potrà essere ridotto/aumentato, in considerazione delle iscrizioni al servizio.

Fermo restando il reperimento delle necessarie coperture finanziarie nel bilancio dell'Ente, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, per un ulteriore anno scolastico.

L'esercizio dell'opzione di proroga, anche per un solo lotto, sarà comunicato all'Appaltatore mediante atto formale prima della scadenza del contratto e comporterà la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali, fatto salvo quanto previsto in materia di revisione dei prezzi.

Inoltre la Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell' art. 120 comma 9 che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Resta inteso che l'opzione di proroga costituisce una facoltà della Stazione Appaltante e non un obbligo, e che l'Appaltatore non potrà avanzare pretese o indennizzi in caso di mancato esercizio della stessa.

L'importo complessivo stimato dell'appalto, tenuto conto dell'eventuale esercizio dell'opzione di proroga per un ulteriore anno scolastico **(2027/2028)**, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, e del quinto d' obbligo di cui all' art. 120 comma 9 del Dlgs 36/2023, potrà raggiungere l'importo massimo complessivo di euro **254.812,80 €** **oneri previdenziale, assistenziali e iva esclusi come dettagliato nella tabella seguente:**

	Settembre/ Dicembre 2026	Anno 2027	Gennaio/Giugno 2028
Lotto 1	17.688,00	44.220,00	26.532,00
Lotto 2	24.780,80	61.952,00	37.171,20
Totale	42.468,80	106.172,00	63.703,20
<i>Quinto d'obbligo</i>	<i>50.962,56</i>	<i>127.406,40</i>	<i>76.443,84</i>

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro non è superabile e costituisce il limite massimo aggiudicabile mediante la stipula dei contratti attuativi.

L'impresa concorrente dovrà presentare l'offerta economica indicando il ribasso percentuale disposta a praticare sull'importo del servizio posto a base d'asta per ciascun lotto. Non è ammessa offerta in aumento.

Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate mediante l'applicazione del ribasso percentuale offerto sui prezzi unitari in sede di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro.

I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'Impresa appaltatrice a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023, si precisa che l'importo posto a base di gara comprendono i seguenti costi della manodopera:

per il **Lotto 1** stimati in **€ 24.763,20** oltre IVA, corrispondenti al 56% dell'importo complessivo dell'appalto reso su base annuale di servizio. CCNL applicato Autoferrotranvieri.

per il **Lotto 2** stimati in **€ 43.366,40** oltre IVA, corrispondenti al 70% dell'importo complessivo dell'appalto reso su base annuale di servizio. CCNL applicato Autoferrotranvieri.

L'Affidatario dovrà garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro assicurando il rispetto di tutte le disposizioni normative, retributive, previdenziali e assicurative previste dalla normativa in materia.

L'operatore economico, in sede di offerta, può indicare un diverso C.C.N.L. da esso applicato, allegando la dichiarazione di equivalenza di cui all'art.11 c.4 del D.Lgs.36/23. Prima di procedere all'affidamento il Committente provvederà alla verifica della dichiarazione medesima, ai sensi dell'art.5 c.2 dell'Allegato I.01 del D.Lgs.36/23.

Revisione prezzi entrambi i lotti

Ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, è prevista una clausola di revisione dei prezzi, attivabile al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale.

La revisione opera nella misura dell'80 per cento della variazione eccedente la soglia del 5 per cento, applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

Si farà riferimento all'Allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 art. 10 (Tabella D2 – CPV 60100000-9) per cui ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizza il seguente indice, e relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT: codice ATECO (ALL.I.01, art 2 c.2) H 49.3 - ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI.

Indice generale dei prezzi al consumo.

L'andamento dell'indice è monitorato annualmente prima dell'inizio della stagione scolastica.

ART. 7 - REQUISITI DEL PERSONALE

7.1 - Conducenti

Il personale impiegato nel servizio di trasporto scolastico (nel prosieguo "conducente") dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto, ossia di patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone (CQC) e, dove previsto, dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla Legge n. 21/1992 e delle ulteriori abilitazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia e in particolar modo dal D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.

Il conducente dovrà essere munito di apposito tesserino identificativo, da apporre ben in vista durante il servizio, riportante la propria foto, le proprie generalità nonché i dati del datore di lavoro (denominazione sociale, sede legale, recapito telefonico) e, in caso di subappalto, anche del soggetto subappaltatore.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a presentare al Committente copia del certificato penale del casellario giudiziale per ogni conducente assegnato al servizio, di cui all'art. 2 Decreto Legislativo n. 39/2014 e ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 comma 4 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché a trasmettere al Committente, per tutto il personale, apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione.

Il personale conducente adibito al servizio è obbligato ad osservare le seguenti precisazioni:

- Rispettare in maniera rigorosa il tragitto fissato e gli orari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
- Il personale impiegato nel servizio è tenuto a mantenere un comportamento irreprensibile, corretto e rispettoso nei confronti dei minori trasportati e dei loro genitori o esercenti la responsabilità genitoriale.

È fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi forma di maltrattamento, abuso o comportamento comunque perseguibile ai sensi degli artt. 571, 572, 600, 602 e 609 del Codice Penale.

È altresì vietato l'uso di linguaggio volgare, offensivo o inappropriato, nonché il ricorso a coercizioni psicologiche o a comportamenti lesivi della dignità del minore, anche con riferimento a credo religioso, nazionalità, provenienza geografica, orientamento sessuale, stato di salute, stile di vita o ad ogni altra condizione personale.

- Assicurare che gli alunni salgano e scendano esclusivamente alle fermate preventivamente concordate, vigilando affinché tali operazioni si svolgano in modo ordinato e in condizioni di sicurezza, al fine di prevenire ogni possibile incidente. Resta inteso che ogni responsabilità derivante da eventuali infortuni o danni verificatisi durante le operazioni di salita e discesa è a carico dell'Appaltatore, con espressa esclusione di responsabilità del Committente;
- Rispettare scrupolosamente i regolamenti o le istruzioni dettate dal Committente per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nel caso in cui alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo del minore o persone a ciò delegate;
- Comunicare al Committente, prima della presa di servizio, ogni eventuale circostanza, compreso il malfunzionamento del mezzo, che a suo avviso possa compromettere la sicurezza degli alunni;

- Comunicare ogni anomalia rilevata nel corso dell'esecuzione del servizio o in qualsiasi altro momento (ad es. rientro in rimessa) e astenersi nello svolgere il trasporto con il mezzo malfunzionante;
- Espletare il servizio con diligenza adottando tutte le cautele e gli accorgimenti volti a garantire l'incolumità degli utenti e dei loro beni in particolar modo nelle fasi di arresto e di avvio del mezzo, operazioni di salita e discesa;
- Non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- Mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- Tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- Non fumare né bere bevande alcoliche sul mezzo e durante la guida;
- Non utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo analogo, durante lo svolgimento del servizio, fatta eccezione nei casi in cui lo richiedano ragioni di servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale (il conducente dovrà necessariamente essere dotato di telefono cellulare con dispositivo viva voce o *bluetooth*);
- Durante lo svolgimento del servizio non usare il veicolo per altro scopo e pertanto non trasportare terze persone (fatta eccezione eventuale personale accompagnatore autorizzato dal Committente) o animali (fatta eccezione per i cani guida per ipovedenti e per non vedenti o comunque autorizzati dal Committente);
- Non prendere accordi diretti con genitori e personale docente in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dal Committente se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
- Non far salire a bordo un numero di persone superiori alla portata di legge consentita e a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- Non deviare dal percorso stabilito per esigenze personali e non effettuare fermate non previste;
- Non delegare ad altri la conduzione del mezzo;
- Non dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e il Committente.
- Non esigere o accettare compensi di sorta dagli utenti o dalle loro famiglie.

7.2 Accompagnatori per vigilanza a bordo – LOTTO 2

Ove fosse previsto il servizio di vigilanza a bordo, (Lotto 2) l'accompagnatore dovrà essere ben identificabile (ad es. tramite divisa, casacca, pettorina, etc...) nonché munito di apposito tesserino identificativo, da apporsi ben in vista, riportante la propria foto, le proprie generalità nonché la denominazione sociale, sede legale, recapito telefonico del datore di lavoro e, in caso di subappalto, anche del soggetto subappaltatore. Per ognuno degli accompagnatori impiegati nel servizio è richiesto il certificato penale del casellario giudiziale, rilasciato ai sensi del D.lgs n. 4 marzo 2014 n. 39.

Rientrano negli obblighi di responsabilità dell'accompagnatore:

- Sorvegliare gli alunni durante la percorrenza intervenendo in modo autorevole ma corretto al fine di prevenire ogni tipo di comportamento scorretto o danno;
- Segnalare al Committente particolari situazioni di disagio verificatesi durante il percorso;
- Tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572, 600,602,609 del Codice Penale, oltre all'uso di un linguaggio volgare, di coercizione psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità dell'utente;
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni dettate dagli Enti Locali per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nelle

ipotesi in cui alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo dell'utente o persone a ciò delegate;

All'accompagnatore durante lo svolgimento del servizio è altresì fatto divieto di:

- Prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
- Esprimersi con modi inurbani ed assumere atteggiamenti e comportamenti diseducativi, comprese esternazioni di carattere discriminatorio o lesivo della dignità degli utenti;
- Dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e il Committente;
- Prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee allo svolgimento del servizio, compresa l'assunzione di bevande analcoliche;
- Fumare a bordo del mezzo;
- Portare animali o cose a bordo del mezzo.

7.3 - Coordinatore/Referente del servizio

L'Impresa Appaltatrice dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, un referente/responsabile del servizio, in grado di assumere decisioni immediate, rispetto alle soluzioni di problemi derivanti dal servizio stesso.

Il referente dell'Impresa Appaltatrice dovrà essere reperibile 7 giorni su 7, per l'intero arco della giornata, durante tutto l'anno scolastico. A tal fine, il referente sarà adeguatamente munito, da parte dell'Impresa Appaltatrice, di dispositivi telefonici (tipo smartphone) forniti di app per la messaggistica istantanea, connessione a internet e piano di minuti di conversazione di tipo illimitato. A sua volta, il Committente nominerà un proprio referente interno per gestire i rapporti e le comunicazioni con l'Impresa Appaltatrice.

In caso di sostituzione del referente, ciascuna delle parti ne dovrà dare comunicazione tempestiva all'altra.

L'Affidatario garantisce che il personale impiegato nel servizio, compresi gli autisti, sia in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale previsti dalla normativa vigente e non abbia riportato condanne, né abbia procedimenti penali in corso, per reati contro la persona e, in particolare, per reati di abuso, sfruttamento o violenza ai danni di minori."

ART. 8 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

L'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la continuità del servizio, deve provvedere all'immediata sostituzione dei conducenti e degli eventuali accompagnatori in casi di malattia, infortunio o altre cause di assenza.

L'Impresa Appaltatrice si impegna, inoltre, a richiamare il personale che non adempia agli obblighi o che contravvenga ai divieti di cui all'articolo 28 del presente capitolato e, nei casi più gravi o di recidiva, a provvedere alla sua sostituzione.

Il Committente, a sua volta, potrà richiedere, con motivazione oggettiva, la sostituzione dei conducenti e degli accompagnatori che non adempiano agli obblighi o che contravvengano ai divieti di cui all'articolo 28 del presente Capitolato, nonché per altre gravi ragioni.

In caso di sostituzione, l'Impresa Appaltatrice si obbliga a garantire, entro 5 (cinque) giorni dalla segnalazione, personale in possesso delle necessarie competenze, patenti e certificati e trasmetterli al Committente.

La sostituzione è subordinata all'esplicita accettazione da parte del Committente.

ART. 9 - CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 57 comma 1 dl D.lgs 36/2023, al presente appalto si applica la Clausola Sociale.

È previsto che, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera, l'Impresa Appaltatrice sia tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente ove presente. Il personale sarà assunto dall'Impresa Appaltatrice nel rispetto del CCNL della categoria ed assicurato secondo le norme di legge.

In mancanza di dati certi circa il perimetro degli Enti che aderiranno all'iniziativa, l'elenco del personale attualmente impiegato da riassorbire sarà trasmesso da parte del singolo Ente in fase di adesione all'Accordo Quadro.

ART. 10 - CARATTERISTICHE E MANUTENZIONE DEI MEZZI

L'Impresa Appaltatrice dovrà utilizzare, per l'espletamento dei servizi oggetto della presente procedura, mezzi quali scuolabus e minibus, aventi tutte le caratteristiche offerte in sede di gara. L'eventuale sostituzione dei veicoli nel corso di durata dei singoli Contratti Attuativi dovrà avvenire con mezzi aventi almeno le medesime caratteristiche o caratteristiche più evolute. La sostituzione deve essere in ogni caso autorizzata dal Committente.

Tutti i veicoli impiegati per il servizio dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1993, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Strada).

I tubi di scarico dei mezzi non dovranno essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri e l'impianto di scarico dovrà consentire l'applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico. Detti veicoli dovranno essere nella disponibilità dell'Impresa Appaltatrice, a qualunque titolo e commisurati alla tipologia di utenza, al numero di alunni da trasportare, alle caratteristiche del territorio e alla viabilità di ciascuna linea.

Su ciascun mezzo impiegato per l'espletamento del servizio dovrà essere apposta, in modo ben visibile e leggibile, la dicitura: **"Servizio di trasporto scolastico – Comune di Cinisello Balsamo"**

L'Impresa Appaltatrice dovrà altresì disporre di un numero adeguato di veicoli di scorta per fronteggiare eventuali cause di impossibilità di utilizzare i veicoli destinati al servizio in via ordinaria. Anche in caso di temporanei guasti al mezzo, l'Impresa Appaltatrice dovrà infatti garantire lo svolgimento del servizio attraverso un mezzo sostitutivo prontamente disponibile.

L'Impresa Appaltatrice dovrà utilizzare esclusivamente veicoli suscettibili di essere utilizzati per il trasporto scolastico, rispettando la destinazione e l'uso dei veicoli e dei limiti imposti dalla normativa vigente in particolare dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 e Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n.23.

Resta escluso l'utilizzo di veicoli che ammettono il trasporto in piedi e degli autobus con caratteristiche urbane.

Inoltre, è previsto che:

- Tutti i veicoli siano rispondenti alle prescrizioni del D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.m.i.;
- Non possano essere utilizzati veicoli omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4;
- Ogni veicolo debba montare gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi previsti;
- Ogni veicolo debba avere a bordo un estintore, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità per tutti gli utenti trasportati in caso di evacuazione, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento;
- Ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di sistema di condizionamento/riscaldamento per il periodo estivo e invernale.

L'organizzazione e la gestione complessiva del servizio restano in capo all'Impresa Appaltatrice, alla quale spetta:

- Il controllo sul servizio ed il coordinamento del personale impiegato;
- La riparazione, sostituzione di componenti usurati nonché tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, così come i rifornimenti di carburante, senza diritto di rivalsa sul Committente;
- Il pagamento delle somme derivanti dalle violazioni del codice della strada e di ogni altro tipo di contravvenzione;
- Il monitoraggio di ogni adempimento previsto dalla legge sul mezzo e in particolare tutte le revisioni obbligatorie per legge;

ART. 11 - SEDE OPERATIVA "RIMESSA"

L'Impresa Appaltatrice dovrà munirsi di una sede da adibire a rimessa in cui custodire, nei periodi di non utilizzo, tutti i veicoli adibiti al trasporto, nonché i veicoli sostitutivi adibiti al soccorso per emergenze ed avarie.

Tale sede dovrà essere nella disponibilità dell'Impresa Appaltatrice a qualsiasi titolo (locazione, comodato, etc...), anche senza esclusività di utilizzo, a condizione che sia garantita la sicurezza e protezione dei veicoli, da eventuali atti di sabotaggio o vandalici, mediante idonei sistemi di sicurezza (sistemi di allarme, di tele vigilanza, di videosorveglianza, etc..) e mediante limitazione dell'accesso all'immobile al solo personale autorizzato.

ART. 12 - MANUTENZIONI, PULIZIA E SANIFICAZIONE

L'Impresa Appaltatrice si impegna, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, a mantenere i veicoli utilizzati in perfetto stato di efficienza, funzionalità, sicurezza e igiene, ad effettuare la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e mantenerli in regola con le revisioni previste dalle norme di legge, senza richiedere al Committente alcun costo aggiuntivo, in quanto tali interventi devono ritenersi inclusi nel prezzo offerto.

La pulizia e sanificazione, l'assistenza tecnica e la manutenzione dovranno essere svolte su tutte le componenti, sugli impianti installati, su tutte le apparecchiature e attrezzature fornite. Sarà obbligo dell'Impresa Appaltatrice adottare, nella esecuzione dei suddetti servizi sui veicoli, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità e la sicurezza degli utenti nonché di terzi, ed evitare danni a beni pubblici o privati.

Inoltre, è onere dell'Impresa Appaltatrice, prima di ogni servizio:

- Verificare il corretto funzionamento di sicurezza e di ogni altro strumento accessorio al mezzo, deputato alla sicurezza del trasporto;
- Controllare il corretto funzionamento del mezzo, in particolar modo degli indicatori direzionali luminosi, l'impianto frenante, la strumentazione antinebbia e antipioggia, lo stato dei pneumatici e la loro idoneità a percorrere il tratto di manto stradale interessato dal trasporto, lo stato manutentivo generale del mezzo, il livello di carburante, accertandone la sufficienza ad eseguire i km necessari al trasporto;
- Verificare che le condizioni igienico-sanitarie della cabina di trasporto del mezzo siano in una situazione accettabile nonché la pulizia del mezzo.

ART. 13 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di avarie ai veicoli utilizzati o emergenza di varia tipologia che si verificassero durante il servizio, l'Impresa Appaltatrice è tenuta a provvedere alla sostituzione del mezzo entro un tempo massimo di 60 minuti, garantendo il servizio e le normali prestazioni contrattuali, ricorrendo ad un mezzo ugualmente idoneo, per tipologia, caratteristiche e capienza.

In caso di avarie o di altre emergenze che rendano impossibile la percorrenza del tragitto, l'Impresa Appaltatrice è inoltre tenuta ad adottare con la massima tempestività le soluzioni più opportune per garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati e ad informare le Istituzioni Scolastiche interessate, le famiglie e il Committente, anche facendo ricorso a sistemi di messaggistica istantanea. In tali casi il conducente è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti, fino all'arrivo del mezzo sostitutivo.

ART. 14 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a:

- a) fornire all'Impresa appaltatrice, per ciascun anno, gli elenchi dei bambini iscritti al servizio, corredati dei necessari riferimenti per i contatti con le famiglie, nonché comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute a seguito di ritiri o nuovi inserimenti;
- b) informare prontamente l'Impresa appaltatrice di qualsiasi modifica agli orari o agli itinerari del servizio;
- c) corrispondere all'Impresa Appaltatrice il corrispettivo dovuto per l'esecuzione del servizio, secondo le modalità e le condizioni previste dal presente Capitolato.

ART . 15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE DEL SERVIZIO

Oltre a quanto previsto in precedenti articoli l'*Impresa Appaltatrice* si impegna:

a) in caso di dichiarazione di stato di emergenza epidemiologica, ad adeguarsi alle normative disposte dalle autorità competenti. Qualora gli adempimenti richiesti comportassero ripercussioni non sostenibili sul piano economico gestionale le parti potranno rinegoziare i termini del contratto.

In particolare varranno le seguenti disposizioni:

1. la possibilità, da parte del Committente di recedere a sola richiesta, nel caso di onerosità ritenuta eccessiva o nel caso di impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione per mutate condizioni sanitarie ed epidemiologiche accertate dalle Autorità Sanitarie;
2. la non debenza di penali, o somme comunque denominate, anche in maniera dilazionata, a carico del Committente, nel caso di recesso anticipato motivato a causa delle mutate condizioni sanitarie ed epidemiologiche accertate dalle Autorità Sanitarie;
3. l'assunzione dei rischi dovuti a modificazioni dell'oggetto dell'appalto esclusivamente a carico dell'*Impresa Appaltatrice*, fatta salva:

- a) la facoltà di recesso che salvaguardi i diritti degli utenti destinatari dei servizi e delle forniture (quindi, previa comunicazione preventiva effettuata con un lasso di tempo sufficiente a provvedere soluzioni alternative, senza recare danno all'utenza),
 - b) la possibilità di negoziare una ripartizione degli oneri maggiori giustificati tramite apposita analisi tecnico – economica tra il Committente e l'Impresa Appaltatrice ;
4. a fornire tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività dettagliate nel progetto gestionale;
 5. a garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta con particolare riguardo agli oneri in materia di sicurezza dei lavoratori;
 6. a provvedere ad ogni altra spesa, inerente la gestione del servizio di cui al presente capitolato.

ART. 16 - POLIZZE ASSICURATIVE

L'Impresa Appaltatrice è l'unico responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.

L'Impresa Appaltatrice risponderà, pertanto, di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio e per l'intera durata dei Contratti attuativi di prestazione del servizio, tenendo al riguardo sollevato il Committente da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti.

A tale scopo, il contraente dovrà essere assicurato, per tutta la durata dell'affidamento, con primaria compagnia di assicurazioni per danni a persone o cose, derivanti dall'espletamento del servizio, per fatto proprio, del personale dipendente o dei soci lavoratori.

Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, l' Impresa Appaltatrice deve essere in possesso di:

- Polizza assicurativa R.C.A. (**Lotto 1**) con massimale di garanzia non inferiore a € 30.000.000,00 (trentamiloni/00) per danni a persone e a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per danni a cose, per sinistro.

La polizza dovrà altresì prevedere:

- l'estensione della copertura alla responsabilità civile dei trasportati;
 - la rinuncia al diritto di rivalsa dei confronti dell'Ente Locale.
- Polizza assicurativa R.C.A. (**Lotto 2**) con massimale di garanzia non inferiore a € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per danni a persone e a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per danni a cose, per sinistro.

La polizza dovrà altresì prevedere:

- l'estensione della copertura alla responsabilità civile dei trasportati;
- la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente Locale.

I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'Impresa Appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti

dell'Ente Locale. In particolare, l'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile relativa alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:

- La responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private;
 - La responsabilità per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
 - La responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
 - La responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli dell'Impresa Appaltatrice alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;
 - La responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ossia derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche, scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;
 - La responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel corso delle operazioni di soccorso stradale ai fini del recupero/traino di un veicolo dell'Impresa Appaltatrice in avaria o danneggiato;
 - La responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti;
- Polizza RCT contenente la garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Ente locale a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'Impresa Appaltatrice o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone e cose;
 - Polizza RCO, contenente garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Ente Locale, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) con sottolimito di 1.000.000 (unmilione/00) per persona.

Il numero di utenti da assicurare sarà dato degli alunni ammessi annualmente a fruire del servizio di trasporto scolastico, per ciascun lotto.

La validità delle coperture assicurative dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate da allegarsi al Contratto attuativo di prestazione del servizio, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata del Contratto. L'Impresa Appaltatrice assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza deroghe od eccezioni - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Committente.

Costituirà onere a carico dell' Impresa Appaltatrice il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti. Il Committente sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.

Saranno a carico dell'Impresa Appaltatrice i danni ai veicoli e alle paline di fermata causati nel corso della gestione esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.

ART. 17 – SUB APPALTO

E' disciplinato ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023.

1. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm.ii..

4. È fatto obbligo all'Affidatario di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.

Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (indicazione del CIG).

È fatto divieto di subappalto relativamente alla prestazione di servizio afferente alla conduzione dei veicoli, in ragione della peculiarità del servizio e a garanzia dell'osservanza dei principi in materia di sicurezza dei trasporti.

ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del codice L'Impresa Appaltatrice al momento della stipula dell'accordo quadro deve prestare una garanzia definitiva nella misura del 2% dell'importo dell'accordo quadro stesso.

Con riferimento ai singoli contratti attuativi, l'Impresa Appaltatrice costituisce una garanzia definitiva in favore del Committente per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale dei singoli contratti attuativi al netto dell'IVA.

ART. 19 - CONTROLLI E VERIFICHE SUL SERVIZIO RESO

Il Committente potrà effettuare, in qualsiasi momento, appositi controlli per verificare che i servizi resi dall'Impresa Appaltatrice siano correttamente eseguiti e conformi a quanto offerto in sede di gara e a quanto previsto nel Contratto. I controlli potranno riguardare la modalità di erogazione del servizio, lo stato dei veicoli, i luoghi in cui vengono parcheggiati, il possesso delle abilitazioni richieste al personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

I controlli potranno essere effettuati anche senza preavviso ed essere svolti sotto forma di sopralluoghi presso i luoghi interessati dal servizio, ispezioni dei veicoli, o qualsiasi tipo di accesso e verifica atta a verificare quanto sopra; inoltre, Il Committente potrà richiedere all'Impresa Appaltatrice la trasmissione di documentazione attinente i veicoli o le abilitazioni dei conducenti.

Il personale del Committente o dell'Ente cui vengono conferite funzioni di vigilanza e controllo sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento. L'Impresa Appaltatrice ha il dovere di agevolare i suddetti controlli e verifiche, consentendo l'esame dei veicoli, delle aree sottoposte a controllo e della documentazione compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti. I controlli non devono svolgersi in contrasto con la buona fede contrattuale.

ART. 20 - PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

I relativi contratti attuativi verranno eseguiti sotto la cura del RUP e del Direttore dell'Esecuzione, laddove nominato.

Il RUP, o se nominato, il DEC sulla base delle disposizioni del RUP darà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Impresa Appaltatrice tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dalle parti.

In caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, nel verbale di consegna saranno indicate le prestazioni che l'Impresa Appaltatrice dovrà immediatamente eseguire.

L'Impresa Appaltatrice è obbligata ad esibire, in sede di avvio dell'esecuzione e in corso d'opera della stessa, con cadenza almeno semestrale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che operano nel luogo di esecuzione del contratto, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali, contrattuali anche attraverso sistemi di comunicazione digitale.

ART. 21 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE COLLEGATI ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE (L 190/2012)

L'Impresa Appaltatrice dichiara di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei propri confronti.

L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di diffondere ai propri prestatori d'opera e collaboratori la conoscenza della procedura di segnalazione delle condotte illecite riguardanti il Comune di Cinisello Balsamo di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (Whistleblowing). Per le modalità operative di segnalazione si rinvia al PIAO vigente, consultabile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Cinisello Balsamo.

ART. 22 - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

Il Committente, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula del contratto di Accordo quadro, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. Il Committente potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dall'Impresa Appaltatrice.

L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di:

- comunicare immediatamente al Committente ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;
- trasmettere al Committente la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023 con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula del contratto di Accordo Quadro e per tutta la sua durata (compresa eventuale proroga o rinnovo).

ART. 23 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente può introdurre modifiche al contratto nei casi previsti dall'articolo 120 del codice dei contratti D. Lgs 36/2023. Ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra una variazione nelle prestazioni, in aumento o in diminuzione, e fino alla concorrenza di un quinto del valore contrattuale, l'Impresa Appaltatrice è tenuta ad eseguire il servizio agli stessi patti e condizioni, senza poter richiedere la risoluzione del contratto.

ART. 24 - CONDIZIONI MIGLIORATIVE

Nel caso in cui l'*Impresa Appaltatrice* proponga in sede di offerta, alle stesse condizioni economiche, modalità di esecuzione del contratto migliorative, il Committente si riserva di accoglierle in deroga al presente capitolato, previa valutazione di opportunità e di fattibilità operativa.

L'*impresa appaltatrice* è comunque vincolata all'offerta presentata.

ART. 25- FATTURAZIONI, LIQUIDAZIONI, CESSIONI DEL CREDITO

Il Committente si impegna a liquidare e pagare all'*Impresa Appaltatrice* il corrispettivo dovuto per il pieno assolvimento dell'incarico sulla base di regolari e distinte fatture.

Per i servizi di cui al presente Capitolato i pagamenti verranno effettuati ogni anno con le seguenti modalità: pagamento mensile con fattura.

Le fatture dovranno essere emesse in formato digitale e pervenire tramite sistema di Interscambio.

Le fatture dovranno riportare il codice CIG, il numero di impegno e il capitolo di spesa, il Codice IPA dell'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo (UFJO5M).

Il Committente, provvederà, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000, al riscontro della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni indicati nel presente Capitolato e cura i successivi adempimenti per la liquidazione.

Le fatture saranno liquidate, di norma, entro 30 gg. dalla ricezione, fatto salvo l'esito positivo dei controlli, a seguito di riscontro di regolarità nell'esecuzione del servizio e di corrispondenza delle prestazioni fatturate rispetto a quelle effettivamente verificate.

È vietata la cessione del contratto.

ART. 26 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'*Impresa Appaltatrice* è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, anche nei confronti dei propri subappaltatori/subcontraenti.

In particolare, l'*Impresa Appaltatrice* si impegna a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010, il presente appalto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della normativa suddetta.

Il Committente verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti dell'*Impresa Appaltatrice* e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.27 - VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E ASSICURATIVA

Il Committente procederà, ai sensi della normativa vigente, a verificare la regolarità contributiva e assicurativa dell'*Impresa Appaltatrice* e di tutti i subappaltatori ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto.

ART. 28 - PENALITÀ E INADEMPIENZE

In caso di inosservanza delle norme del presente schema di Accordo Quadro e Capitolato prestazionale e di inadempienza ai patti contrattuali il Committente potrà applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio e al ripetersi delle manchevolezze.

Tipologia di servizio	Inadempienza	Penale
Tutte le tipologie	L'inosservanza delle norme del Codice della Strada costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	È applicata una penale pari al 50% dell'importo previsto dal Codice della Strada per la violazione contestata, oltre all'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa nella misura stabilita dalla normativa vigente.
Tutte le tipologie	La mancata erogazione del servizio, anche per un solo utente, fatta eccezione per i casi di forza maggiore debitamente comprovata, costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	In caso di disservizio, è applicata all'aggiudicatario una penale pari a € 2.000,00, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'Amministrazione Comunale a causa del disservizio medesimo. L'importo della penale è raddoppiato qualora la mancata erogazione del servizio abbia comportato l'assenza dalle lezioni anche di un solo alunno. Resta salva, nei casi di particolare gravità o reiterazione delle inadempienze, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23 del presente capitolato in materia di risoluzione del contratto.
Tutte le tipologie	Il ritardo superiore a 15 minuti rispetto all'orario stabilito, fatta eccezione per i casi di forza maggiore debitamente comprovata, costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	In caso di mancata erogazione del servizio, è applicata all'aggiudicatario una penale pari a € 300,00. L'importo della penale è raddoppiato qualora la mancata erogazione del servizio

		abbia comportato l'assenza dalle lezioni anche di un solo alunno.
Trasporto ordinario	Il mancato rispetto delle fermate previste, come stabilito dall'Art. 3, costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	In caso di mancata erogazione del servizio, è applicata all'aggiudicatario una penale pari a € 300,00. L'importo della penale è raddoppiato qualora la mancata erogazione del servizio abbia comportato l'assenza dalle lezioni anche di un solo alunno.
Tutte le tipologie	La mancata tempestiva comunicazione di interruzioni, sospensioni o variazioni del servizio, anche se dovute a cause di forza maggiore, come previsto dal Capitolo 5, costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	€ 1.000,00 Tale importo è raddoppiato nel caso che la mancata erogazione del servizio abbia comportato l'assenza dalle lezioni anche di un solo alunno
Tutte le tipologie	Qualsiasi comportamento non adeguato tenuto dal personale durante lo svolgimento del servizio, come previsto dall'Art. 8, costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	Per ogni comportamento del personale ritenuto non adeguato rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, è applicata all'aggiudicatario una penale pari a € 500,00.
Tutte le tipologie	L'utilizzo di personale diverso da quello comunicato all'atto dell'affidamento, come previsto dal Capitolo 8, costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	Per ogni dipendente impiegato e per ciascuna giornata di effettivo utilizzo del servizio, è applicata all'aggiudicatario una penale pari a € 1.000,00.
Tutte le tipologie	L'utilizzo di personale non conforme a quanto prescritto dall'Art. 7 costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	Per ogni dipendente impiegato e per ciascuna giornata di effettivo utilizzo del servizio, è applicata all'aggiudicatario una penale pari a € 1.500,00.

Tutte le tipologie	Qualsiasi comportamento del personale non conforme a quanto prescritto dall'Art. 7, nonché qualsiasi altra condotta che metta in pericolo la sicurezza dei minori trasportati, costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	€ 2.000,00
Tutte le tipologie	Qualsiasi comportamento del personale non conforme a quanto prescritto dall'Art. 7 sarà considerato inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	Da € 500,00 a € 1.000,00 secondo la gravità del fatto
Tutte le tipologie	La presenza a bordo di personale privo di tesserino di riconoscimento, come previsto dall'Art. 7, costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	€ 100,00 a tratta
Tutte le tipologie	La presenza a bordo di un numero di utenti superiore a quanto consentito dalla carta di circolazione del mezzo, come previsto dall'Art. 7, costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	€ 300, 00 per ogni utente in più
Tutte le tipologie	La presenza a bordo di soggetti non autorizzati, come previsto dall'Art. 7, costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	€ 500,00 per ognuno di essi
Tutte le tipologie	L'utilizzo di mezzi non autorizzati (come specificato nel presente capitolato) costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste.	€ 500,00 a tratta di utilizzo
Tutte le tipologie	L'utilizzo di mezzi non autorizzati e non conformi a quanto offerto in sede di gara	€ 2.000, a tratta di utilizzo

	costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	
Tutte le tipologie	La mancata pulizia o sanificazione dei mezzi, ove prevista, ai sensi dell'Art. 12, costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	€ 200,00 a veicolo
Tutte le tipologie	In caso di sinistro, l'omessa comunicazione alla Polizia Locale, come previsto dall'Art. 16, costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	€ 2.000,00
Tutte le tipologie	L'omessa comunicazione di variazioni di orario o di eventuali ritardi, come previsto dall'Art. 5, costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	€ 500,00 Tale importo è raddoppiato nel caso che la mancata erogazione del servizio abbia comportato l'assenza dalle lezioni anche di un solo alunno
Tutte le tipologie	L'assenza del responsabile del servizio alla partenza dei mezzi, come previsto dall'Art. 7, costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.	€ 500,00 per ogni giorno di assenza

ART.29 - RISOLUZIONE E RECESSO

Fermi i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2 del Codice, il Committente avrà la facoltà di risolvere l'Accordo quadro e/o i singoli contratti attuativi, con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di Legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, nelle circostanze di cui all'art. 122 comma 1 del Codice.

Ai fini della facoltà di risoluzione di cui al comma 3 dell'art. 122 del Codice, si considerano casi di grave inadempimento rispetto alle disposizioni del presente capitolato, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni da parte dell'Impresa Appaltatrice, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

1. subappalto non dichiarato;

2. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Committente volte ad assicurare la regolarità dei servizi, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di Leggi, regolamenti e del presente Capitolato;
3. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
4. cessione del contratto;
5. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori
6. mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
7. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al Committente tale da compromettere l'esecuzione dello stesso;
8. interruzione non motivata del servizio;
9. inosservanza delle norme igienico sanitarie;
10. altre violazioni delle norme di legge vigenti, anche se non richiamate espressamente dal presente Capitolato.

Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 122 del Codice, l'avvio del servizio alla data stabilita dal Committente riveste sempre carattere d'urgenza e non può essere procrastinato.

In caso di risoluzione di uno solo dei contratti attuativi, il Committente si riserva di risolvere l'accordo quadro.

La risoluzione dell'accordo quadro determina la risoluzione dei singoli contratti attuativi dalla data di risoluzione dell'accordo quadro.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'*Impresa Appaltatrice* viene comunicato via PEC. L'*Impresa Appaltatrice* può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'*Impresa appaltatrice*, il Committente ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, anche interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

All'*Impresa Appaltatrice* inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'*Impresa Appaltatrice* dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il Committente si riserva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 36/2023 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Il Committente, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate

dall'appaltatore, nel caso in cui l' *Impresa Appaltatrice* non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

La risoluzione e il recesso vengono disposti con provvedimento del Committente da notificare all'*Impresa Appaltatrice*.

ART. 30 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di comunicazione da parte della Prefettura di informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, si procederà alla risoluzione immediata e automatica del contratto, nonché alla revoca dell'autorizzazione del subappalto o subcontratto.

In tal caso, a carico dell'impresa appaltatrice nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo, comunque, il maggior danno – nella misura, comunque, del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Committente potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 90, comma 2 del D.Lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.

L'inosservanza delle Leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui al successivo articolo 31 del presente Capitolato, determina, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto, nonché alla revoca dell'autorizzazione del subappalto o subcontratto.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nella struttura;

Il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui all'art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

ART. 31 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali per il personale impiegato nello svolgimento del servizio, sono a carico dell'*Impresa Appaltatrice*, la quale ne è il solo responsabile.

L' *Impresa Appaltatrice* è tenuta all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed

antifortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antifortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale. Eventuali gravi violazioni di tali obblighi costituiscono motivo di immediata risoluzione del rapporto contrattuale da parte Il Committente, nonché motivo di denuncia alle competenti autorità.

ART. 32 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato dalla Giunta Comunale il 12 dicembre 2013 con deliberazione n. 196 e rettificati con deliberazione n. 14 del 30/1/2014 pubblicato sul sito del Committente all'indirizzo:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article15496>

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'*Impresa Appaltatrice*. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'aggiudicatario del suindicato "Regolamento".

ART. 33 - STIPULA CONTRATTO E ONERI FISCALI

L'Accordo Quadro e i successivi contratti attuativi saranno stipulati in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

ART. 34 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 l'accesso agli atti è differito:

- (se procedura aperta) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, possono essere esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del presente contratto è disciplinato dagli artt. 3 bis e 22 e seguenti della Legge n. 241/1990, nonché dagli art. 5 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013. A tal fine l'accesso è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme.

ART. 35 - INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO

Il Committente, in qualità di titolare (con sede in Via XXV aprile, 4 - 20092 - Cinisello Balsamo, PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it), tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l'adempimento ad obblighi di Legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'espletamento del presente affidamento. I dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell'espletamento delle procedure per l'individuazione dell'operatore economico nell'ambito delle attività in oggetto.

I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari del procedimento di affidamento e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori incaricati dal Committente o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il Sub-Titolare del trattamento è il Dirigente del settore Istruzione ed Educazione, Dott. Mario Conti.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Amministrazione comunale Dott. Manuel Salvi e-mail: dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Gli interessati, che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Committente, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

ART. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO

L'Amministrazione Comunale è titolare del trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

L'*Impresa Appaltatrice*, con la sottoscrizione del contratto e il relativo atto di nomina, assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali, oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza, con particolare attenzione ai dati personali degli utenti del servizio, anche di natura sanitaria.

L'*Impresa Appaltatrice* si obbliga a trattare i dati, di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio

stesso. Annualmente, al termine del servizio, l'*Impresa Appaltatrice* deve provvedere a distruggere i dati in proprio possesso o a restituirli al Committente.

L'*Impresa Appaltatrice* si obbliga a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del servizio di cui trattasi, garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.

L'*Impresa Appaltatrice* è tenuta ad accettare la nomina quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", comunicando in sede di gara gli estremi della persona fisica o giuridica da nominare.

ART. 37 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra Il Committente e l'*Impresa Appaltatrice*, così durante l'esecuzione come al termine dell'affidamento, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, verranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Monza.

Ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. 36/2023, comma 2, è escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente capitolato. Per effetto del suddetto comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 38 - NORME DI RINVIO

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente Capitolato.

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 36/2023, a tutte le disposizioni vigenti che regolano l'attività di vigilanza e correlate per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

L'Accordo Quadro si conclude con l'articolo 38.

ALLEGATO 1 - LOTTO 1 – TRASPORTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA PARCO DEI FIORI

ALLEGATO 2 - LOTTO 2 – TRASPORTO SCOLASTICO QUARTIERE CORNAGGIA